

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LESSONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1963

Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, in possesso della qualifica di invalido, di mutilato e di decorato al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — Dal termine della seconda guerra mondiale ad oggi, la Nazione si è limitata a indirizzare ai decorati al valor militare, ai mutilati, agli invalidi, ai combattenti di tutte le guerre unicamente parole di elogio, che, se pure fanno piacere, alla lunga finiscono per non sortire alcun pratico risultato se l'affetto del popolo italiano per questi benemeriti del Paese non venga dimostrato in modo più concreto.

Il presente disegno di legge vuole essere, perciò, solo un primo passo di giustizia riparatrice.

Purtroppo il Bilancio dello Stato non consente affatto di prendere in esame la situazione di tutte le pur benemerite categorie combattentistiche, dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, così come è senza dubbio nel voto dello Stato, per il numero rilevantisimo di persone che avrebbero il diritto agli auspicati benefici.

Sia nella trascorsa Legislatura sia nella presente vari deputati hanno presentato alle Assemblee legislative proposte di leggi

di tale vasta portata con un aggravio così sensibile per il pubblico erario da rendere impossibile alle Assemblee l'approvazione delle proposte medesime.

D'altra parte non sarebbe neppure possibile assicurare concreti benefici di carriera ai benemeriti della Patria, per non turbare ulteriormente l'apparato gerarchico dello Stato, già fin troppo scosso dalle numerosissime leggi che hanno permesso promozioni in soprannumero in quantità tali che non è possibile ora impiegare i promossi utilmente, secondo il nuovo grado e le nuove funzioni raggiunte. Si è assistito così al triste fenomeno di servizi, in molti Ministeri, suddivisi in Divisioni con appena due o tre funzionari, tanto da permettere una parvenza di autorità ai promossi in soprannumero.

Si è pensato, pertanto, di limitare alcuni benefici solo a una categoria di combattenti, cioè ai mutilati, agli invalidi e ai decorati al valor militare (vale a dire alla massima aristocrazia del Paese), assicurando però a costoro unicamente benefici economici e

non anche di carriera, nella ferma speranza che, in un prossimo futuro, lo Stato possa prendere in considerazione la possibilità di ancora più concreti benefici a tutte le categorie combattentistiche, senza limitazioni di sorta. V'è, comunque, da augurarsi che pure coloro che non potranno beneficiare delle provvidenze stabilite nel presente disegno di legge, si rendano conto dell'attuale realtà delle cose e confidino ancora nel buon volere dello Stato nei loro riguardi per quando il bilancio dello Stato consentirà di riapri-

re la questione dei combattenti nel suo insieme.

Si è anche provveduto al reperimento dei mezzi finanziari, necessari a far fronte al nuovo onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge, onere che, ad ogni modo, sarà lievissimo dal momento che dei benefici potranno profittare pochissime unità di dipendenti per ogni pubblica Amministrazione, mentre i mezzi che verranno fatti affluire nelle casse dell'Erario superano di gran lunga il fabbisogno.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le sottoelencate benemerenze belliche vengono computate come segue ai fini degli aumenti dello stipendio, paga o retribuzione, in ogni grado, qualifica, classe di stipendio o altra posizione di impiego, anche non di ruolo o salariale, comunque denominata:

a) medaglia d'oro al valor militare: otto anni;

b) medaglia d'argento al valor militare: sei anni;

c) promozione per merito di guerra: quattro anni;

d) medaglia di bronzo al valor militare: quattro anni;

e) croce di guerra al valor militare: tre anni;

f) trasferimento in servizio permanente effettivo e in carriera per merito di guerra: due anni;

g) mutilazione o invalidità di guerra, con diritto a pensione vitalizia e con iscrizione alle prime quattro categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648: sei anni;

h) mutilazione o invalidità di guerra, con diritto a pensione vitalizia con iscrizione alla quinta e sesta categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648: cinque anni;

i) mutilazione o invalidità di guerra, con diritto a pensione vitalizia e con iscrizione alla settima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648: tre anni;

l) mutilazione o invalidità di guerra, con diritto a pensione vitalizia e con iscrizione all'ottava categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648: due anni.

I benefici di cui sopra sono tutti cumulabili, anche se gli interessati abbiano acquisito più benemerenze di guerra della stessa

specie e pur se le benemerienze medesime abbiano già formato oggetto di una precedente qualsiasi valutazione — sempre ai fini economici — in altri ruoli, gruppi o carriere della Pubblica Amministrazione o in precedenti gradi o qualifiche funzionali, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Qualora — per effetto del cumulo delle varie benemerienze sopra specificate — dovesse venire superato il limite massimo degli aumenti periodici consentiti per la qualifica funzionale dagli interessati rivestita al momento in cui entrerà in vigore la presente legge, non potrà ovviamente essere attribuito agli aventi diritto ai benefici uno stipendio, paga o retribuzione superiori a quelli relativi all'ultimo aumento periodico stabilito per la qualifica rivestita.

I benefici di cui alla presente legge devono essere valutati nuovamente, in caso di promozione degli interessati, nella nuova qualifica a cui vengano promossi, ma per non più di una volta, in modo, cioè, che essi — dalla data di entrata in vigore della presente legge — possano fruire dei benefici economici sopra elencati complessivamente per non più di due volte. Coloro che ritengano di aver diritto ai benefici suddetti dovranno produrre apposita istanza all'Amministrazione di appartenenza.

I benefici sopra elencati non spetteranno ai dipendenti i quali, nell'ultimo triennio, non abbiano riportato la qualifica di « ottimo ».

#### Art. 2.

I dipendenti civili di ruolo, non di ruolo e salariati, che siano mutilati o invalidi di guerra e che godano di pensione vitalizia di guerra per una delle mutilazioni o invalidità iscritte alle prime sei categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, possono chiedere, in un qualsiasi momento della loro carriera, il collocamento a riposo.

Al personale sopra indicato — sia agli effetti del trattamento di pensione sia agli effetti del pagamento della indennità per coloro che non abbiano diritto a pensione — è concesso un aumento di servizio di sette

anni, agli effetti della liquidazione della pensione o della indennità stessa.

Analogo aumento deve essere calcolato ai fini della liquidazione della indennità di buona uscita previdenziale.

#### Art. 3.

Le norme contenute nella presente legge vanno applicate in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, compresi quelli appartenenti alle Amministrazioni e alle Aziende statali con ordinamento autonomo, inclusa l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

#### Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà provveduto mediante l'aumento dello 0,50 per cento dell'addizionale E.C.A. gravante sulle imposte di registro e di successione, da iscrivere su apposito capitolo del bilancio dello Stato.